



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n. 17813

Ord. n. 52

ORDINANZA A TUTELA DEL DECORO URBANO E DEL PUBBLICO BUON COSTUME

IL SINDACO

Considerato che con sempre maggior frequenza si assiste a condotte di persone sul territorio comunale contrarie ai più comuni principi di decoro, educazione e buon costume, come l'abbandono di piccoli rifiuti, sigarette usate e liquami, altri imbrattamenti sulle pubbliche vie e strutture comunali ovvero la circolazione nella città in costume da bagno o a torso nudo;

Ritenuto che tali comportamenti, oltre che risultare dannosi per l'immagine di questo Comune a rilevanza turistica, contribuiscono gravemente, ove non contrastati, al degrado complessivo del contesto urbano, ingenerando inoltre condotte emulative e diffusa percezione di assenza d'autorità pubblica, con tendenziale allentamento individuale dei vincoli civici e socio educativi;

Rilevato che questa Amministrazione Comunale, non sottovalutando la problematica di cui trattasi (anche a tutela del corretto percorso evolutivo giovanile), sta elaborando uno specifico atto regolamentare teso a disciplinare in via definitiva ed esaustiva le più opportune limitazioni normative ai comportamenti personali nei pubblici spazi, senza sconfinare nelle violazioni delle libertà individuali, sempre nel perseguimento del prevalente pubblico interesse locale;

Valutata pertanto la necessità, nelle more dell'approvazione del predetto atto regolamentare, di adottare specifica ordinanza tesa a fronteggiare e prevenire in prima fase il diffondersi dei fenomeni negativi più sopra richiamati;

Visti gli artt. 7-bis e 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

ORDINA

1. Sono vietati in tutto il territorio comunale di Bordighera, negli spazi pubblici od aperti al pubblico, i comportamenti personali degradanti richiamati in premessa con particolare riguardo alle seguenti condotte: abbandono di rifiuti, carte, sigarette usate, liquami, imbrattamenti sulle pubbliche vie e sulle strutture comunali; circolazione nella città in costume da bagno o a torso nudo (salvi il Lungomare Argentina, il lido e la spiaggia); uso improprio di panchine pubbliche; uso improprio delle vasche e delle fontane pubbliche (ad esempio, per il lavaggio di animali o cose).

2. Ferme le eventuali conseguenze penali di tali condotte, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:

- a) l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per singola infrazione, da Euro 25,00 ad Euro 500,00;
- b) l'eventuale sanzione accessoria dell'obbligo di provvedere al rimborso al Comune delle spese da questo sostenute per gli eventuali interventi di ripristino resi necessari dagli eventi oggetto di sanzione;

3. Tutti i titolari di esercizi adibiti alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande, sono obbligati a dotarsi di almeno due contenitori gettacarta e due per il recupero dei mozziconi (ove non già presenti), da collocarsi all'interno e all'esterno del locale, in adiacenza all'entrata. Qualora l'attività venga esercitata esclusivamente in luogo esterno all'aperto, almeno due contenitori (uno

